

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2543

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SACCOMANDI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

(V. Stampato Camera n. 5112)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
23 novembre 1990*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 ottobre 1990, n. 270, recante misure urgenti a favore
delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla ecce-
zionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 270, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 agosto 1990, n. 207.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1990, N. 270

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: «per le due annate agrarie 1988-89 e 1989-90» sono sostituite dalle seguenti: «per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82»;

al comma 1, lettera b), le parole: «per le tre annate agrarie 1987-88, 1988-89 e 1989-90» sono sostituite dalle seguenti: «per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82»;

al comma 1, lettera c), le parole: «per le quattro annate agrarie 1986-87, 1987-88, 1988-89 e 1989-90» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82»;

al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni, a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È attribuito un contributo una tantum di lire 2 milioni per ettaro a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate».

All'articolo 3, al comma 1, dopo la parola: «contributi» sono inserite le seguenti: «una tantum»; e le parole: «per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di lire 150.000 per capo bovino adulto e di lire 30.000 per capo ovi-caprino adulto».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, singole o associate di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore o dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorchè scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, è prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e comunque per non più di 24 mesi.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresì, dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali finanziamenti è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, che si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.»;

al comma 3, le parole: «I mutui» sono sostituite dalle seguenti: «I finanziamenti»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, opera anche per i due anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonché fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passività da consolidare entro il limite di 50 milioni di passività.»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, si applicano anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentate, entro il 30 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «associazioni di produttori», è inserita la seguente: «riconosciute»; le parole: «non sia inferiore al 70 per cento del prodotto lavorato» sono sostituite dalle seguenti: «non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato»; e le parole: «fino al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «I Consorzi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, i Consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti irrigui»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai Consorzi ed enti di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al medesimo comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte per minor gettito conseguito».

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «tre annate agrarie» sono inserite le seguenti: «anche non»; e le parole: «per l'anno 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1990 e 1991».

All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'articolo 1, sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze, nel periodo 1981-90, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni».

All'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 550 miliardi per l'anno 1990 e in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, appositamente integrato per il 1990 di lire 550 miliardi attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per il medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e, per il 1991, di lire 200 miliardi attraverso corrispondente riduzione dei capitoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530 dello stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle aziende agricole e zootecniche e dei lavoratori addetti, danneggiati dalla eccezionale siccità che ha caratterizzato l'annata agricola 1989-90;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite dal presente decreto.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche
danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria
1989-1990**

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole singole o associate, di cui all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:

a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per le due annate agrarie 1988-89 e 1989-90, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per le tre annate agrarie 1987-88, 1988-89 e 1989-90, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni, a favore delle aziende agricole aventi diritto, per le quattro annate agrarie 1986-87, 1987-88, 1988-89 e 1989-90, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. Identico:

a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni, a favore delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

c-bis) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni, a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-bis. È attribuito un contributo *una tantum* di lire 2 milioni per ettaro a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.

Articolo 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi *una tantum* per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

bestiame per l'anno 1990, per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 4.

1. A favore delle aziende agricole singole o associate di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90 per almeno tre annate agrarie consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi mutui ventennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

del bestiame per l'anno 1990, nella misura di lire 150.000 per capo bovino adulto e di lire 30.000 per capo ovi-caprino adulto.

Articolo 4.

1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, singole o associate di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore o dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorchè scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, è prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e comunque per non più di 24 mesi.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresì, dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali finanziamenti è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, che si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2-bis. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Le regioni possono concedere, in alternativa ai mutui di cui al presente articolo, contributi in conto capitale pari al 40 per cento della passività da consolidare entro il limite di 100 milioni.

Articolo 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore al 70 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 25 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

Articolo 6.

1. I Consorzi di bonifica operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3-bis. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, opera anche per i due anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonché fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.

4. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passività da consolidare entro il limite di 50 milioni di passività.

4-bis. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10.

Articolo 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, si applicano anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentate, entro il 31 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Articolo 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

Articolo 6.

1. I Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti irrigui operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Ai Consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al comma 1 sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento dell'importo del minor gettito conseguito.

Articolo 7.

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli articoli 3, 5 e 6 sono corrisposte alle regioni dietro presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 8.

1. A favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all'articolo 1, ivi compresi i piccoli coloni e compartecipanti, si applicano le provvidenze di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400.

Articolo 9.

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90 per almeno tre annate agrarie consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'anno 1991.

Articolo 10.

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'articolo 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione di apposita dichiarazione giurata resa dal richiedente sull'entità del danno subito.

2. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonchè il comune di appartenenza.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Ai Consorzi ed enti di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al medesimo comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte per minor gettito conseguito.

Articolo 7.

Identico.

Articolo 8.

Soppresso.

Articolo 9.

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991.

Articolo 10.

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'articolo 1, sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze, nel periodo 1981-90, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato di lire 450 miliardi attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per il medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. -

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - SACCOMANDI - CIRINO
POMICINO - CARLI DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 550 miliardi per l'anno 1990 e in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, appositamente integrato per il 1990 di lire 550 miliardi attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per il medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e, per il 1991, di lire 200 miliardi attraverso corrispondente riduzione dei capitoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530 dello stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541.

2. *Identico.*